



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 197/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Disposizioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive e la salvaguardia dei livelli occupazionali"

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/06/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/06/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 20/06/2023

Normativa comunitaria

- Reg. (CE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE (artt. 65 e 66). pag. 3
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Normativa nazionale

- L. 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 commi da 224 a 237) pag. 5
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
- D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (art. 5). pag. 11
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Normativa comparata

- L.R. Puglia 9 agosto 2019, n. 37. pag. 13
Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali
- L.R. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 35 pag. 16
Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.
- L.R. Lombardia 15 gennaio 2018, n. 1 pag. 21
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione
- L.R. Valle d'Aosta 13-6-2016 n. 8 (Art.6) pag. 24
Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.
- L.R. Friuli-Venezia Giulia 20-2-2015 n. 3 pag. 25
RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
- L.R. Marche 7 luglio 2009, n. 15. pag. 26
Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese

Reg. (CE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060/UE [\(1\)](#).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. [\(2\)](#) [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.

[\(2\)](#) Vedi, anche il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1056/UE](#), che istituisce il Fondo per una transizione giusta; il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1057/UE](#), che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+); il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1058/UE](#), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1059/UE](#), recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; il [Regolamento 24 giugno 2021, n. 2021/1077/UE](#), relativo al Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale; la [Decisione 5 luglio 2021, n. 2021/1130/UE](#), che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1139/UE](#), che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1147/UE](#), che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1148/UE](#), che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; il [Regolamento 7 luglio 2021, n. 2021/1149/UE](#) che istituisce il Fondo Sicurezza interna; il [Regolamento 5 agosto 2022, n. 2022/2175/UE](#), per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire); il che istituisce un Fondo sociale per il clima, vedi il [Regolamento 10 maggio 2023, n. 2023/955/UE](#).

[\(3\)](#) Ad integrazione del presente provvedimento, per quanto riguarda le metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione, vedi il [Regolamento 20 ottobre 2022, n. 2023/67/UE](#).

Articolo 65 *Stabilità delle operazioni*

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66 *Delocalizzazione*

1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'[articolo 14, paragrafo 16, del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).

L. 30 dicembre 2021, n. 234.**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.****Art. 1 - Comma 224**

224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Art. 1 - Comma 225

225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

Art. 1 - Comma 226

226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al [decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 2021, n. 147](#).

Art. 1 - Comma 227

227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'[articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. [\(44\)](#)

[\(44\)](#) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, lett. a\), D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 37, comma 3, del medesimo D.L. n. 144/2022](#).

Art. 1 - Comma 228

228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

- a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
 - b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
 - c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
 - d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
 - e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
-

Art. 1 - Comma 229

229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 1 - Comma 230

230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

Art. 1 - Comma 231

231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), non trova applicazione la previsione di cui all'[articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#). ⁽⁴⁵⁾

(45) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, lett. b\)](#), [D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 37, comma 3, del medesimo D.L. n. 144/2022](#).

Art. 1 - Comma 232

232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'[articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Art. 1 - Comma 233

233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 1 - Comma 234

234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

Art. 1 - Comma 235

235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'[articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), non trova applicazione la previsione di cui all'[articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#). La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'[articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'[articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254](#). ⁽⁴⁶⁾

⁽⁴⁶⁾ Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, lett. c\), D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 37, comma 3, del medesimo D.L. n. 144/2022](#).

Art. 1 - Comma 236 ⁽⁴⁷⁾

[236. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), non trova applicazione l'[articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991](#).]

⁽⁴⁷⁾ Comma abrogato dall' [art. 37, comma 1, lett. d\), D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 37, comma 3, del medesimo D.L. n. 144/2022](#).

Art. 1 - Comma 237

237. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Art. 1 - Comma 237-bis

237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁸⁾ Comma inserito dall' [art. 37, comma 1, lett. e\), D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 novembre 2022, n. 175](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 37, comma 3, del medesimo D.L. n. 144/2022](#).

D.L. 12 luglio 2018, n. 87.**Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.****Capo II****Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali****Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti**

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. [\(27\)](#)

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali. [\(27\)](#)

4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'[articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). [\(27\)](#)

5. Si applica l'[articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#). Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'[articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. [\(28\)](#)

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. [\(27\)](#)

[\(27\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96](#).

[\(28\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96](#).

L.R. Puglia 9 agosto 2019, n. 37.**"Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali".**

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva l'occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai rischi di delocalizzazione del sistema produttivo pugliese.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, e in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 2 *Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali.*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

Art. 3 *Applicazione della norma.*

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese italiane ed estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficino di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato.
 2. Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi e finanziamenti alle imprese.
-

Art. 4 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. Alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Puglia a uno Stato non appartenente all'Unione europea, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, secondo quanto previsto dall'[articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni dalla [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
 2. Le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente quinquennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.
 3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
 4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la re-industrializzazione e la riconversione economica, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.
-

Art. 5 *Verifica in itinere.*

1. Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente alla Giunta regionale il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
 2. La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incentivo regionale erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
 3. In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni.
-

Art. 6 *Monitoraggio e valutazione.*

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alle competenti commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:
 - a) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli investimenti e l'impatto occupazionale generato;
 - b) i risultati conseguiti.
2. La Giunta regionale informa altresì sull'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 35 [\(1\)](#).**Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 81 speciale.

VISTO l'[art. 121](#) della Costituzione come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1](#);

VISTI gli artt. [34](#), [44](#), [45](#) e [86](#) comma 3 lett. b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 110/14 del 02.07.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Finalità ed ambito di applicazione.*

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazione, promuove la tutela e la riduzione dei rischi connessi alla delocalizzazione industriale e favorisce l'insediamento e la permanenza delle imprese in ambito territoriale al fine dell'accrescimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio abruzzese.

2. La presente legge favorisce altresì i processi di rilocalizzazione (back reshoring) delle imprese all'interno del territorio regionale.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicate in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese e, in particolare, con gli articoli [107](#) e [108](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi agli Stati.

4. La Regione Abruzzo nel riconoscere il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio applica la presente legge a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi regionali.

Art. 2 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi [60](#) e [61](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi, le somme erogate da parte della Regione Abruzzo alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione, sono restituite alla Regione, entro cinque anni dall'erogazione del contributo, dalle imprese stesse, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, fatta eccezione per gli interventi cofinanziati con i fondi europei per i quali si rinvia alla normativa di riferimento. In ogni caso è fatta salva la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le imprese interessate dalle procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.

3. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni bando finanziato interamente dalla Regione che preveda misure di agevolazione per le imprese, è inserito un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di erogazione del contributo, dell'azienda che abbia beneficiato delle predette agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi.

4. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è modificabile la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3 *Contratti di insediamento.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi alle imprese di nuovo insediamento sul territorio regionale ovvero a quelle che vi facciano ritorno dopo un periodo di delocalizzazione (back reshoring) è subordinata alla stipula di un contratto di insediamento tra l'impresa beneficiaria e la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
 2. La stipula dei contratti di insediamento è condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici.
 3. I contratti contengono:
 - a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
 - b) l'impegno al mantenimento della unità produttiva o delle unità produttive per almeno tre anni dall'insediamento;
 - c) l'impegno a mantenere per almeno tre anni i livelli occupazionali;
 - d) il piano di sicurezza previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
 4. In deroga ai criteri definiti al comma 3, lettera b), la revoca degli incentivi non ha luogo nel caso di gravi, comprovati e non transitori motivi afferenti crisi di natura economica o finanziaria.
-

Art. 4 *Misure di incentivazione all'insediamento.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere ulteriori misure di incentivazione nei confronti delle imprese di nuovo insediamento, quali la riduzione delle imposte regionali nonché l'accesso al credito agevolato.
-

Art. 5 *Misure di incentivazione alla rilocalizzazione.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere delle riduzioni delle imposte regionali per le aziende che decidano,

dopo un periodo di delocalizzazione, di rientrare nel territorio regionale (back reshoring) provvedendo ai relativi adempimenti di carattere economico-finanziario.

2. La Regione si impegna, altresì, a garantire l'accesso al credito agevolato in favore delle imprese di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire il rilancio dell'attrattività e della competitività delle imprese localizzate sul territorio regionale la Regione promuove, altresì, azioni di incoraggiamento, garantendo un supporto concreto nel completamento del percorso di rientro (back reshoring) delle imprese interessate.

4. La Regione Abruzzo adotta, inoltre, programmi per la divulgazione ed il monitoraggio delle buone pratiche aziendali allo scopo di incoraggiare politiche del lavoro e della produzione che disincentivino le delocalizzazioni d'impresa.

Art. 6 *Monitoraggio, controlli e valutazione.*

1. La Regione Abruzzo attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi risultati concreti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione Abruzzo ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo predispone un elenco delle imprese che usufruiscano o abbiano usufruito, direttamente od indirettamente, di contributi regionali a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 7 *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale un regolamento che disciplina i criteri e le modalità di restituzione dei contributi regionali in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi *60* e *61* della *legge 147/2013*.
 2. Il regolamento disciplina, altresì, gli aspetti di dettaglio delle previsioni contenute nell'articolo 5, comma 4 nonché uno schema tipo di contratto di insediamento.
-
-

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
-
-

Art. 9 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Lombardia 15 gennaio 2018, n. 1 [\(1\)](#).**Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione.** [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 gennaio 2018, n. 3, Supplemento.

[\(2\)](#) In attuazione della presente legge vedi la *Delib.G.R. 31 luglio 2019, n. 11/1993*.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche. [\(3\)](#)

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' *art. 30, comma 1, lett. a), L.R. 6 giugno 2019, n. 9*, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 2 *Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali.*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi, stabiliscono l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. [\(4\)](#)

1-bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di:

a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;

b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti. [\(5\)](#)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle micro-imprese e agli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari. [\(6\)](#)

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera a\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall' [art. 30, comma 1, lett. b\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lettera b\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera c\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall' [art. 30, comma 1, lett. c\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 3 *Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio.*

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attuazione della presente legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate. [\(7\)](#)

3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.

[\(7\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettere d\) e e\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018 e dall' [art. 30, comma 1, lett. d\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 4 *Clausola valutativa.* [\(8\)](#)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti

pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

- a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l'entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
- b) l'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, specificando la tipologia di imprese coinvolte e i territori interessati;
- c) i fattori che ostacolano o facilitano il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. ee), L.R. 25 marzo 2021, n. 3*, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 5 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 6 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

L.R. Valle d'Aosta 13-6-2016 n. 8 (Art.6)**Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.****Art. 6** *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive* ⁽¹⁵⁾.

1. Alle delocalizzazioni produttive si applicano gli [articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#) (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#) ⁽¹⁶⁾.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'[articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. 87/2018](#), nonché per la restituzione dei benefici fruiti ai sensi degli [articoli 5 e 6 del D.L. 87/2018](#), in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici.

3. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di promozione degli investimenti e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'[articolo 5, comma 1, del D.L. 87/2018](#). L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

⁽¹⁵⁾ Articolo così sostituito dall' [art. 15, comma 4, L.R. 26 novembre 2018, n. 9](#), a decorrere dal 28 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 25, comma 1, della stessa legge](#)).

⁽¹⁶⁾ Per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma nella formulazione vigente anteriormente al 28 novembre 2018, vedi l' [art. 15, comma 5, L.R. 26 novembre 2018, n. 9](#).

L.R. Friuli-Venezia Giulia 20-2-2015 n. 3**RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.****Capo VI****Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive****Art. 34** *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'[articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità 2014).

2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

L.R. Marche 7 luglio 2009, n. 15.**Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese.****Art. 1**
Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Art. 2
Revoca dei contributi regionali.

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi:

a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa entro cinque anni dall'erogazione del contributo;

b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo;

c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari.

Art. 3
Controlli.

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4
Relazione annuale.

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.